

<p style="text-align: center;">NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE</p>
--

Si informa la rispettabile clientela che ai sensi dell'art. 49, comma 12, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

La violazione di dette prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della citata sanzione.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.